

Parere, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante: "Riforma della legislazione in materia portuale".

Rep. Attin. 73/CU DEL 29/07/2010

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 29 luglio 2010

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia portuale", che disciplina l'ordinamento e le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente principi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di disegno di legge trasmesso dal Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri recante: "Riforma della legislazione in materia portuale", approvato dal Consiglio dei Ministri in esame preliminare, in data 16 aprile 2010 e diramato con nota del 21 aprile 2010, prot.CSR n. 1747 P-2.17.4.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 25 maggio 2010, nel corso della quale le Regioni hanno formulato alcune osservazioni di carattere generale, riservandosi di trasmettere emendamenti puntuali da discutere in un successivo incontro e l'ANCI e l'UPI hanno consegnato i documenti contenenti alcune proposte di modifica e le osservazioni sul testo, trasmessi con nota del 26 maggio 2010, prot. CSR 2431 P-12.17.4.13;

VISTI gli emendamenti formulati dalle Regioni, illustrati in brevi note esplicative, sugli articoli dello schema di disegno di legge in esame, trasmessi con nota prot. CSRn. 2644 P-2.17.4.13, integrati successivamente con nota trasmessa in data 10 giugno prot. CSR 2709 P- 2.17.4.13 e le ulteriori richieste di modifica al testo formulate dall'ANCI e trasmesse con nota del 9 giugno 2010 prot. n. 2669 P-2.17.4.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 9 giugno 2010, nel corso della quale sono state discusse tutte le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dagli enti locali, ritenute in parte accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha chiesto di riformulare alcuni emendamenti, sollecitando una ulteriore attività di coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate, per consentire una efficace stesura finale del testo;

VISTA la nota del coordinamento regionale con la quale vengono formalizzate le richieste delle Regioni, diramata in data 18 giugno 2010, Prot. CSR 2849 P-2.17.4.13;





VISTA la nota, diramata in data 25 giugno 2010, Prot. CSR 2970 P-2.17.4.13, con la quale si comunica che l'ANCI ha chiesto un nuovo incontro tecnico per verificare con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la posizione finale in merito alle richieste formulate;

VISTA la nota del 2 luglio 2010, Prot. CSR 3073 P-2.17.4.13, con la quale sono state trasmesse ulteriori proposte di emendamento formulate dall'ANCI;

VISTI gli esiti della riunione tecnica indetta per il giorno 5 luglio 2010, nel corso della quale sono stati discussi gli emendamenti dell'ANCI considerati non accoglibili da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella precedente riunione tecnica, nonché le ulteriori proposte di modifica inviate con la nota del 2 luglio sopra citata ed è stato richiesto a tutte le amministrazioni di presentare le richieste in forma di emendamenti puntuali al disegno di legge diramato in data 21 aprile 2010 sopra indicato;

VISTA la nota del 23 luglio 2010, Prot. CSR 3516 P-2.17.4.13, con la quale si trasmettono i documenti inviati dalle Regioni in risposta alla richiesta avanzata nella riunione tecnica sopra indicata, concernenti un testo aggiornato dello schema di disegno di legge in esame, che evidenzia graficamente le proposte di emendamento delle Regioni ritenute non accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un testo contenente gli emendamenti solo parzialmente accolti;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramata in data 28 luglio 2010, Prot. CSR 3580 P-2.17.4.13, con la quale è stato trasmesso il testo del disegno di legge indicato in oggetto, che evidenzia graficamente le modifiche apportate al testo di disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri, a seguito dell'accoglimento delle proposte di emendamento presentate da Regioni, Province e Comuni, discusse nel corso delle riunioni tecniche tenutesi al riguardo, unitamente ad un documento contenente le richieste delle Regioni ritenute non accoglibili;

VISTA la nota dell'ANCI, diramata in data 28 luglio 2010, Prot. CSR 3595 P-2.17.4.13, con la quale sono state trasmesse tutte le proposte emendative al disegno di legge in esame, discusse nella riunione tecnica del 5 luglio 2010;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento:

- a) delle proposte di emendamento già ritenute accoglibili in sede tecnica;
- b) delle proposte in tale sede ritenute non accoglibili:
- c) delle ulteriori proposte di modifica, presentate dalla Regione Toscana, contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1)

CONSIDERATO che nel corso della Seduta l'ANCI ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame, condizionato all'accoglimento di un emendamento ritenuto imprescindibile, finalizzato all'eliminazione della previsione del meccanismo del silenzio-assenso di cui all'articolo 3, comma 1, punto 5 del testo e ha consegnato un documento contenente ulteriori emendamenti che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2);





CONSIDERATO che l'UPI ha espresso parere favorevole sul provvedimento, condizionato all'accoglimento delle richieste contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.3);

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto dei pareri espressi dalle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI ha assicurato che il Governo procederà ad un riesame e un approfondimento delle richieste presentate in Seduta sulla base degli emendamenti proposti, e che rispetto alla richiesta dell'ANCI di eliminazione della previsione del silenzio-assenso, valuterà la possibilità di un ampliamento dei termini previsti dalla norma sopra richiamata;

CONSIDERATO che la Regione Sardegna ha chiesto, su questo punto, che sia del tutto eliminato il termine del silenzio-assenso, e che sia prevista soltanto l'intesa tra gli enti

#### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante: "Riforma della legislazione in materia portuale".

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

II Presidente On le Raffaele Fitto

# DISEGNO DI LEGGE RECANTE "RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE"

Punto 14) O.d.g. Conferenza Unificata

## EMENDAMENTI REGIONE TOSCANA

Conservato vella Seduta del 2010 29 englo 38

## Art.5 co.2 L.84/1994

Si chiede di integrare il comma 2 con il seguente capoverso:

Qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano che non siano stati già valutati negli atti di pianificazione sovraordinati".


La proposta di emendamento è motivata dal fatto che ad oggi non è disponibile il D.lgs 152/2006 pubblicato secondo il nuovo correttivo e tale integrazione risponde alle esigenze di piani regolatori portuali che sono già stati elaborati con contenuti tali da essere sottoposti anche a valutazione di impatto ambientale.


## - Art. 5 bis comma 2 della L.84/1994 secondo la versione proposta dalla Commissione

Prima delle parole "Considerata la natura dei materiali di dragaggio", inserire le seguenti parole "Con riferimento al riutilizzo in ambito costiero".

La proposta di emendamento è motivata dal fatto che l'esclusione dei parametri cloruri e solfati dal test di cessione è giustificata soltanto se il riutilizzo avviene in ambito costiero o comunque nel rispetto delle caratteristiche prestazionali dei materiali e dei siti di destinazione.

Roma, 29 luglio 2010







Punto 14) Parere sullo schema di disegno di legge "Riforma della Legislazione in materia portuale". (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)

Parere ai sensi degli art. 9, commi 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Relativamente al Disegno di Legge di cui all'oggetto, l'Anci nel corso delle istruttorie tecniche di Conferenza Unificata ha già presentato proposte di emendamenti al testo, molte delle quali accolte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si ritiene però fondamentale, nel dare parere positivo al provvedimento, l'accoglimento del seguente emendamento ritenuto imprescindibile:

All'art 3, comma 1, eliminare il punto 5.

#### Motivazione

Non è chiara la motivazione per cui si debba individuare una procedura specifica di silenzio assenso solo per le amministrazioni comunali. Si ritiene corretta la sede della conferenza dei servizi come individuata dal disegno di legge in esame, al fine di adottare il piano regolatore portuale con l'assenso delle diverse amministrazioni coinvolte. Qualora si volesse comunque procedere con procedure specifiche quale il silenzio assenso, si ritiene che le stesse debbano valere per tutte le amministrazioni componenti la conferenza dei servizi e non solo per una di queste componenti, intervenendo a modifica della stessa Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

Si allegano, inoltre, ulteriori emendamenti che vanno nella direzione del rafforzamento del ruolo attivo dell'Ente Locale:

### Art. 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art. 1 comma 4 le parole: "sentita la regione o l'ente territoriale competente" sono sostituite dalle seguenti parole: "sentiti la regione e il Sindaco".

### · Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art. 2 comma 4, lettera i) dopo le parole: "dell'autorità marittima" sono aggiunte le seguenti parole: "e del Sindaco"

## Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art.2 comma 6 dopo le parole: "la competente regione" sono aggiunte le seguenti parole : ", l'ente locale"

#### Art. 2 (Sostituzione dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art.2 comma 6 dopo le parole: "dei Vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: " nonché le modalità di attuazione a quanto previsto dal comma 6 dell'art.5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 sentita la Conferenza Stato Città"

#### Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art. 3, comma 1, punto 1, sostituire le parole "dell'ambito portuale, al fine di definire," con le parole "che definisce,"

Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All' art. 3, comma 1 punto 8, l'ultimo capoverso: "Gli effetti dell'approvazione del Piano Regolatore Portuale sugli strumenti urbanistici sono regolati dalle normative regionali in materia di governo del territorio." è sostituito dal seguente: "L'approvazione del Piano Regolatore Portuale produce effetti solo se esplicitamente previsto dal Piano Regolatore o da strumenti urbanistici vigenti."

Art. 8. (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

All'art. art. 8 comma 3 lettera c. dopo le parole: "previsioni annuali" sono aggiunte le seguenti parole: "d'intesa con il Comune competente".







## SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE "RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE"

Punto 14 odg) Conferenza Unificata 29 luglio 2010

Il testo del disegno di legge di riforma della legislazione portuale, come proposto per il parere della Conferenza Unificata dal Ministero delle Infrastrutture alla luce degli incontri tecnici svoltisi nelle scorse settimane, testimonia l'approfondimento delle tematiche emerse nel corso delle riunioni e recepisce diversi rilievi formulati da Regioni e Comuni.

Per quanto concerne le Province, l'UPI fin dal 25 maggio ha formalmente presentato un documento nel quale sinteticamente si concordava sulla necessità di aggiornare la legge n.84/94, ridefinendone ambiti e meccanismi, al fine di adeguare la legislazione portuale all'esperienza finora condotta con la legge ancora vigente. Allo stesso tempo il documento faceva luce su alcune lacune rispetto al ruolo e ai compiti degli enti locali dei territori interessati dall'Autorità Portuale, che potevano comunque essere colmate attraverso un nuovo sistema di relazioni tra territorio e sistema portuale, nel quale anche le Province potevano e dovevano giocare un ruolo significativo, al pari degli altri livelli di governo.

L'attuale formulazione del disegno di legge oggi proposto però non sembra aver pienamente colto le richieste delle Province, poiché continua a non considerare appieno il loro ruolo di governo di area vasta, in un'ottica generale ma anche nello specifico frangente delle procedure di elaborazione ed approvazione del Piano Regolatore portuale.

Inoltre il testo sembra non voler affrontare il problema della pletoricità del Comitato Portuale e della necessità di differenziare il peso istituzionale dei rispettivi componenti in ordine alle scelte di carattere strategico-istituzionale che interessano la vita dell'Autorità stessa.

Anche con riferimento alla procedura di nomina del Presidente dell'Autorità, non sembra si voglia appieno ricomprendere la titolarità degli enti locali a prendere parte al processo di scelta del candidato.

Per tali motivi il parere espresso dall'UPI è positivo, ma è condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

# Art. 3 (sostituzione dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

<u>Riformulare la prima parte del comma 3</u>: Il piano regolatore portuale di ciascun porto, in coerenza con quanto previsto dal piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale, e fette salve le competenze dell'agenzia del demanio, è adottato dal comitato portuale o, laddove non istituita l'autorità portuale, dall'autorità marittima, e viene trasmesso al comune o ai comuni interessati, **alla provincia interessata**, per l'espressione dell'intesa.

<u>Riformulare il comma 5:</u> L'intesa si intende raggiunta qualora il comune o i comuni interessati, la **provincia interessata**, non comunichino all'autorità portuale, o , laddove non istituita, all'autorità marittima, un motivato diniego entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

<u>Riformulare il primo periodo del comma 8:</u> La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, approva il Piano regolatore portuale, **previa verifica di conformità con gli contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione provinciale.** 

# Art. 6 (modifica dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84)

Al comma 2 aggiungere alla fine del comma: se così previsto dalle leggi regionali in materia.

# Art. 7 (Modifiche all'articolo 8 della legge 28 gennaio 1992, n.84)

Riformulare il comma 4: Il Presidente dell'Autorità portuale è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della Giunta regionale territorialmente competente, **previa intesa con** i comuni le province e le camere di commercio territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della proposta non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato.

Riformulare il comma 5: **Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, la procedura viene demandata alla intesa in sede di Conferenza Unificata.** 

# Art. 8 (Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n.84)

Modificare la lettera b): l'adozione del piano regolatore portuale con il Comune e la Provincia competenti